

## SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

ex art. 32 co. 8, 9 e 14 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Affidamento dei "Servizi h24 di portierato e vigilanza non armata del complesso immobiliare Silvano Toti Globe Theatre" fino al 31 dicembre 2022.**

CIG .....

### TRA

L'Associazione Teatro di Roma, con sede legale e operativa in Roma, via dei Barbieri 21, Codice Fiscale 08481800582 e Partita Iva 02067821005, in persona del suo rappresentante pro tempore Dott. ...., nel seguito "Committente",

### E

La società ..... con sede legale in ....., iscritta alla C.C.I.A.A. di ....., codice fiscale e partita iva ....., in persona del suo rappresentante pro tempore Dott. ...., nato a ..... il ....., in qualità di ....., di seguito "Fornitore" o "Impresa Appaltatrice",

### PREMESSO

- a) Che con Determina n. .... del .... 2020 il Direttore dell'Associazione Teatro di Roma ha disposto l'aggiudicazione della procedura aperta di rilevanza comunitaria per l'affidamento dei "Servizi h24 di portierato e vigilanza non armata del complesso immobiliare Silvano Toti Globe Theatre", a favore dell'impresa ..... che ha offerto un importo complessivo pari ad euro .....,00 oltre IVA;
- b) Che a seguito di verifica positiva dell'assenza di cause di esclusione di cui all'80 del d.lgs. n. 50/2016 e del possesso dei requisiti di capacità speciale prescritti dal Committente, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/16 e, quindi, si può procedere alla stipula del presente contratto;
- c) Che il presente contratto rinvia, per quanto in esso non previsto e regolato, ai seguenti atti di gara già esplicitamente accettati dall'aggiudicatario in sede di offerta: Progetto, bando e disciplinare di gara e relativi allegati, che si allegano a questo atto in un unico fascicolo sotto la lettera "A" in copia;
- d) Che l'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:
  - l'offerta tecnica ed economica, nonché documentazione e dichiarazioni integrative presentate dal Fornitore in sede di partecipazione, che si allegano a questo atto con la lettera "B" in copia;
  - il DURC del Fornitore acquisito d'ufficio in data .....(protocollo INPS n. ....), che si allega a questo atto con la lettera "C";
  - la cauzione definitiva presentata dal Fornitore (polizza fideiussoria n. .... del .....), che si allega a questo atto con la lettera "D";
  - la polizza assicurativa di responsabilità civile verso danni arrecati a terzi e contro i rischi da furto e incendio presentata dal Fornitore (polizza n. .... del .....), che si allega a questo atto con la lettera "E".

**Quanto innanzi premesso,**

le parti costituite addivengono alla stipula del presente contratto regolato dai patti e condizioni che seguono.

#### **ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi h24 di portierato e vigilanza non armata da svolgere presso i locali del complesso immobiliare Silvano Toti Globe Theatre, teatro sito all'interno del "Parco dei Musei" di Villa Borghese, nel Comune di Roma, in Largo Aqua Felix snc (di seguito, solo "Teatro"), secondo quanto dettagliatamente descritto e stabilito negli atti di gara e nell'Offerta del Fornitore allegati al presente contratto.

La durata dell'appalto decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto con termine finale fissato al 31 dicembre 2022.

#### **ART. 3 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo onnicomprensivo spettante all'impresa appaltatrice a fronte della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto per il quale è risultata aggiudicataria, è pari a quanto dalla stessa indicato nell'offerta economica presentata in risposta all'Invito, pari ad euro ..... (...../00) IVA esclusa.

L'Associazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei servizi da effettuarsi, senza che il Prestatore abbia nulla a pretendere. Il corrispettivo per le eventuali prestazioni extra sarà determinato sulla base dei costi orari derivanti dall'offerta di aggiudicazione.

Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, indipendentemente da qualsiasi eventualità, salvo nel caso di estensione o riduzione del contratto, nonché riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Contratto e, comunque, di quelle concordate con il Committente, fermi restando gli impegni assunti dall'Impresa appaltatrice con la presentazione dell'offerta.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa appaltatrice dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'impresa appaltatrice in ragione del presente appalto.

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 ed, in generale, in relazione agli oneri derivanti dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le Parti si danno reciprocamente atto che nell'esecuzione delle prestazioni, servizi ed attività oggetto del presente contratto si ravvisano rischi da interferenze lavorative pari a € 3.000,00.

Gli oneri della sicurezza da rischi aziendali, come indicati nell'Offerta Economica presentata in gara, citata in premessa e parte integrante del presente contratto, sono pari ad € .....00.

#### **ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

I Servizi oggetto dell'appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle modalità prescritte negli atti di gara, nel Capitolato tecnico-prestazionale, nonché secondo quanto indicato nell'Offerta Tecnica presentata in gara dal Fornitore.

La verifica della conformità del servizio reso è riservata al giudizio insindacabile dell'Associazione anche agli effetti delle sanzioni previste. Tutte le attività dovranno essere eseguite in modo da minimizzare l'intralcio alle attività che si svolgono all'interno degli immobili.

A titolo esemplificativo e non esaustivo è a carico del Prestatore:

- a) utilizzare mano d'opera specializzata, avente la qualifica prevista dal CCNL di categoria, in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi e contributivi;
- b) provvedere con il proprio personale a quegli atti necessari e propedeutici alla effettuazione del servizio;
- c) fornire i propri dipendenti di idonei e decorosi indumenti di lavoro recanti la placca di

riconoscimento del Prestatore;

- d) applicare il CCNL di categoria vigente nel periodo contrattuale;
- e) indicare il nominativo delle persone da adibire al servizio, con facoltà per l'Associazione di chiedere la rimozione del personale non di gradimento. Il Prestatore si impegna altresì a sostituire in qualsiasi momento nel corso della durata del contratto, su semplice richiesta scritta dell'Associazione quei dipendenti che non risultino di gradimento dell'Associazione. Durante la permanenza nei locali degli immobili oggetto del contratto il personale addetto dovrà mantenere un contegno irreprensibile ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'Associazione.

Al personale addetto è vietato:

- sospendere il servizio iniziato se non per cause di forza maggiore, in tal caso lo stesso servizio dovrà essere portato a termine nella stessa giornata anche ricorrendo ad altro personale della ditta stessa;
- esercitare attività diverse da quelle oggetto del presente contratto.

#### **Art. 5 CONTROLLI DELLA QUALITA' DEI SERVIZI**

I servizi forniti devono essere pienamente rispondenti a quanto specificato negli atti di gara e quanto dichiarato in offerta. Il Committente si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'impresa appaltatrice possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nonché circa la verifica dei livelli di servizio forniti dal Fornitore.

In particolare l'Associazione provvede a:

- controllare lo svolgimento delle attività, verificando il rispetto delle disposizioni e dei tempi contrattuali, nonché delle direttive impartite al Prestatore;
- controllare ed attestare la corrispondenza delle persone impiegate con i nominativi preliminarmente comunicati dal Prestatore prima dell'inizio dell'attività di servizio;
- evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze.

I predetti controlli non liberano il Prestatore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto. Il Prestatore non può invocare, come causa di interferenza nel compimento delle attività, qualsivoglia intervento dell'Associazione. Il Direttore dell'esecuzione, nell'espletamento delle proprie attività, può impartire disposizioni direttamente al personale preposto al servizio.

#### **ART. 6 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

La Direzione dell'esecuzione del contratto è affidata al Dr. ....

Il Committente può, in ogni tempo, provvedere alla sostituzione del Direttore dell'esecuzione del contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'impresa Appaltatrice.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti presentati e degli impegni contrattuali assunti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.

#### **ART. 7 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'impresa appaltatrice si impegna ad assicurare la completa e corretta esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara nonché nell'offerta dallo stesso presentata.

Per tutta la durata dell'appalto il Fornitore si impegna altresì a mettere a disposizione del Committente un Responsabile del Servizio, identificato nel Sig..... (tel. ...., mail .....

Il Responsabile del Servizio dovrà essere in grado di:

- identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- supportare l'Amministrazione nella gestione di possibili imprevisti, calamità e cause di forza maggiore;

- gestire gli eventuali reclami/disservizi.

#### **ART. 8 - VARIAZIONI QUANTITATIVE**

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, l'Impresa appaltatrice vi sarà tenuta, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016.

#### **ART. 9 – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E GARANZIE**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione allegata alla Delibera di Giunta Capitolina n. 136 del 28.06.2017, l'impresa appaltatrice è obbligata a non eseguire alcun tipo di modifica, miglioria o trasformazione degli spazi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Capitolina.

L'impresa appaltatrice è altresì obbligata, essendone esclusivamente responsabile, escludendosi ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti del Committente, all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni dettate dai contratti collettivi, leggi, regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori dipendenti, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto e nel corso dello svolgimento dell'appalto.

L'Impresa appaltatrice svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti del Committente e dei terzi.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'Impresa appaltatrice si impegna in particolare ad osservare e far osservare tutte le leggi, regolamenti, prescrizioni e raccomandazioni applicabili in materia di lavoro e previdenza sociale, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, sicurezza sui posti di lavoro, smaltimento dei rifiuti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il D.Lgs. 81/2008 del 9 aprile 2008 e successive modificazione ed integrazioni. Con specifico riferimento a quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Committente e l'Appaltatore hanno l'obbligo del coordinamento e della cooperazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Appaltatore dovrà fornire, a semplice richiesta del committente, la documentazione di legge comprovante l'avvenuta formazione del proprio personale, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/2008) e l'idoneità alla specifica mansione rilasciata dal Medico Competente (ove previsto), come stabilito dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

Ai dipendenti del Prestatore è fatto obbligo di partecipare a tutti i seminari in materia di sicurezza organizzati dall'Associazione Teatro di Roma. Nel caso di mancata partecipazione il Prestatore è tenuto ad irrogare una sanzione disciplinare nei confronti dei soggetti assenti ingiustificatamente.

L'Impresa appaltatrice, in relazione agli obblighi assunti dal presente contratto, solleva il Committente da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose del medesimo Committente, dell'Impresa appaltatrice e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione allegata alla Delibera di Giunta Capitolina n. 136 del 28.06.2017, l'Impresa appaltatrice ha stipulato una polizza di assicurazione con un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni da furto e incendio e un massimale di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per responsabilità civile verso terzi, emessa in data \_\_\_\_\_ dalla Società \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_, contenente l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicurativa ad ogni azione di rivalsa nei confronti di Roma Capitale e dell'Associazione Teatro di Roma.

L'Impresa appaltatrice ha inoltre costituito, a favore del Committente, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, nei termini e con le modalità ivi prescritte. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento da parte dell'esecutore del contratto.

#### **ART. 10 - PENALI**

Qualora si verifichi, per fatto o colpa dell'aggiudicatario, un qualsivoglia inadempimento, non imputabile all'Amministrazione ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti negli atti di gara e nell'Offerta di gara in relazione all'esecuzione dell'appalto, il Committente si riserva il diritto di applicare le penali, anche cumulative, eventualmente predefinite negli atti di gara, nei termini e con le modalità ivi previste.

#### **ART. 11 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

La fatturazione del corrispettivo sarà mensile e dovrà avvenire con le seguenti modalità: ogni fattura elettronica dovrà dettagliare le attività svolte dal Fornitore e riportare, ai fini della tracciabilità, il numero CIG riportato nell'epigrafe del presente contratto. La prima fattura dovrà contenere anche l'importo stimato dal Committente quale corrispettivo per gli oneri di sicurezza per rischi da interferenze.

Il pagamento avverrà, previa verifica delle prestazioni richieste ed effettivamente rese, mediante ordini di pagamento con bonifico bancario a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, sul Conto corrente comunicato dal Fornitore ai sensi del successivo paragrafo del presente contratto, salvo il caso di contestazioni, sospensione o risoluzione del presente contratto ed a condizione di avvenuta acquisizione o presentazione di un documento attestante la regolarità contributiva in corso di validità.

Sull'importo netto di ogni fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50%, che verrà svincolata secondo le modalità e nei tempi previsti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Con la sottoscrizione del presente contratto l'impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore:

- si impegna a dare immediata comunicazione all'Associazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti dei contratti stipulati con l'Associazione Teatro di Roma sono:

Estremi identificativi:

- ISTITUTO \_\_\_\_\_
- AGENZIA \_\_\_\_\_
- C/C IBAN \_\_\_\_\_

Generalità persone delegate a operare:

- Nome e Cognome: \_\_\_\_\_
- C.F. \_\_\_\_\_

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per la risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

#### **ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO**

Oltre ai casi espressamente previsti nel presente contratto, il Committente potrà risolvere di diritto il contratto di appalto, previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa appaltatrice con raccomandata a/r o PEC, nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il presente contratto ovvero qualora il Prestatore incorra in cinque violazioni, anche non gravi, per inosservanza dei suddetti obblighi ed oneri contrattuali;
- b) reiterata inosservanza dei contenuti dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- c) dopo dieci contestazioni scritte, a causa di irregolarità di qualsivoglia natura nell'espletamento dell'appalto;

- d) accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la sottoscrizione del contratto;
- e) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'impresa appaltatrice, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa appaltatrice;
- f) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto dell'appalto, anche se conseguente all'esistenza di controversie con il Committente;
- g) mancato rispetto, da parte dell'impresa appaltatrice, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, e in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- h) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente contratto, ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- i) frode, grave negligenza e grave inadempimento agli obblighi e alle condizioni contrattuali sottoscritte.

Nei suddetti casi l'Associazione potrà diffidare il Prestatore ad ottemperare entro quindici giorni a quanto forma oggetto della diffida. Nello stesso termine il Prestatore potrà produrre giustificazioni. Qualora il Prestatore non abbia ottemperato alla diffida o non abbia presentato le giustificazioni, oppure queste siano respinte, il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, con un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni.

Non c'è necessità di preavviso, ovvero sussiste una giusta causa di recesso *ad nutum*, qualora:

- a) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell'appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- b) per motivi di interesse pubblico, fermo restando in tal caso il diritto dell'appaltatrice alla restituzione della cauzione definitiva (se prevista) e al pagamento di quanto spettante sino a quel momento.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'impresa appaltatrice deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

In caso di risoluzione o di recesso del Committente, l'impresa appaltatrice ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte sino a quel momento, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **ART. 14 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Committente potrà affidare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omissso dall'impresa appaltatrice stessa.

Qualora il contratto venga risolto per le cause di cui all'articolo che precede, il Committente si riserva la facoltà di affidare a terzi la parte ancora da svolgere dell'appalto, in danno dell'impresa appaltatrice inadempiente. Al fine di limitare le conseguenze dei ritardi conseguenti alla risoluzione del contratto, l'affidamento avviene tramite procedura negoziata. L'affidamento dei servizi a terzi viene notificato all'impresa appaltatrice, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e dei relativi importi. Restano a carico dell'impresa appaltatrice le spese ulteriormente sostenute dal Committente rispetto a quanto previsto nel contratto risolto.

#### **ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il presente contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione,

direttamente o indirettamente, a pena di nullità del contratto medesimo, salvo quanto previsto nell'art. 106 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e a condizione che il Committente accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto all'impresa appaltatrice di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di al presente articolo, il Committente avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, nonché di incamerare la cauzione definitiva se prevista e/o di applicare la eventuale penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

#### **ART. 16 – MODIFICHE RAGIONE SOCIALE E ASSETTI SOCIETARI**

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa appaltatrice devono essere prontamente comunicate al Committente.

La comunicazione dovrà essere corredata da copia autentica dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovranno trasmettere apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Fino a quando non si conclude la procedura suddetta, il Committente continuerà a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere al Committente, a mezzo di lettera raccomandata o pec ed entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per le verifiche del sussistere dei requisiti di capacità previsti dalla legge.

#### **ART. 17 - COMUNICAZIONI**

Salvo quanto disposto in altre parti del presente contratto, tutte le comunicazioni scritte tra l'impresa appaltatrice e il Committente, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es. raccomandata a/r o fax o e-mail, pec) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

#### **ART. 18 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le parti dichiarano di essere state informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.

Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

I trattamenti dei dati personali saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il Committente non autorizza alcun altro tipo di trattamento ivi inclusa la comunicazione o la diffusione di dati a terzi che non siano strettamente necessari alla fornitura dei servizi di cui sopra.

Alla cessazione del contratto, tutti i dati personali eventualmente trattati dovranno essere rimossi da ogni software applicativo di proprietà del fornitore, da ogni database o da ogni altro supporto, a meno che la loro conservazione non sia stata espressamente autorizzata dal Committente.

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previsti.

In particolare il Committente ha diritto in ogni momento di conoscere quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli aggiornare, rettificare, integrare, cancellare od opporsi al loro trattamento rivolgendo una semplice richiesta scritta a ....., e-mail: .....

Ogni eventuale responsabilità o sanzione derivante da un non corretto o illegittimo trattamento dei dati trattati o comunque acquisiti in relazione al presente contratto rimarrà esclusivamente in carico al fornitore che, pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, sin da ora si impegna a manlevare il Committente da

ogni responsabilità, sanzione o richiesta di risarcimento.

**ART. 19 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'impresa appaltatrice è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.

Il Prestatore si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l'ultimazione delle attività. La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Associazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti. L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Associazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza. Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

**ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE**

Sono a carico dell'appaltatore le eventuali spese derivanti dalla stipula del presente contratto di appalto, nonché le eventuali spese di registrazione e di bollo del contratto in caso d'uso.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese suddette, il Committente avrà il diritto di trattenere le somme dovute dall'impresa, in sede di primo pagamento dell'utile relativo al contratto, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale.

**ART. 21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del presente contratto, le Parti dichiarano e scelgono sin d'ora la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto si fa riferimento alle norme del codice civile applicabili ed in particolare agli articoli 1655 e seguenti.

Roma, .....

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Committente  
Il Direttore

.....

Per l'Impresa Appaltatrice  
Il legale Rappresentante

.....